

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- Prof. Avv. Antonio Gambaro	Presidente
- Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla	Membro designato dalla Banca d'Italia
- Avv. Maria Elisabetta Contino	Membro designato dalla Banca d'Italia
- Dott. Dario Purcaro	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (Estensore)
- Avv. Emilio Girino	Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato

nella seduta del 24 novembre 2011 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica.

FATTO

Con reclamo del 20 dicembre 2010 la società ricorrente, a mezzo di un avvocato, lamentava che l'intermediario convenuto avesse violato l'obbligo di riservatezza e tutela della clientela nei suoi confronti in occasione della notifica ai debitori ceduti della cessione dei crediti della società in favore della banca.

In particolare rilevava che la notificazione della avvenuta cessione indirizzata dalla banca ai debitori era stata effettuata a mezzo di ufficiale giudiziario e indicava la percentuale degli insoluti della società, l'entità di un fido concesso alla società e, inoltre, le condizioni di pagamento diverse concesse ai vari debitori ceduti, dei quali divulgava valutazioni circa la loro puntualità nei pagamenti e la loro affidabilità.

Sosteneva che a seguito della notificazione ricevuta molti debitori avrebbero sollevato obiezioni sui termini di pagamento concordati rispetto a quelli concessi ad altri debitori, mentre altri debitori avrebbero interrotto i rapporti commerciali allo scopo di evitare la diffusione di dati riguardanti la loro valutazione finanziaria.

La banca aveva riscontrato il reclamo attribuendo i fatti contestati ad un mero disguido, consistente nell'aver notificato, unitamente all'avvenuta cessione, anche le distinte di presentazione dei crediti.



Non riteneva, tuttavia, di poter aderire alla richiesta di risarcimento in assenza di prova del danno. Ha proposto ricorso la società istante, riepilogando i fatti esposti nel precedente reclamo ed ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ad essa derivati dalla illecita condotta della banca.

Nelle sue controdeduzioni la banca ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso in quanto ha per oggetto la violazione della privacy che rientra nella competenza del Garante per il trattamento dei dati personali.

Nel merito ha ribadito che il fatto era da attribuirsi ad un mero disguido, aggiungendo che i danni che la società ricorrente assume di aver subito non sono stati dimostrati.

Ha replicato la ricorrente per precisare che la sua richiesta di risarcimento radicava la competenza dell'ABF e a prova del danno subito ha prodotto una comunicazione ricevuta da una società sua cliente che a causa della divulgazione dei dati riservati che la riguardano, ha deciso di chiudere i rapporti commerciali con la ricorrente.

DIRITTO

Con la prima eccezione l'intermediario convenuto sostiene l'inammissibilità del ricorso perché con esso la società ricorrente lamenta la violazione della sua privacy che rientra nella competenza dell'Autorità Garante per il trattamento dei dati personali.

L'eccezione non può essere accolta. Il diritto alla riservatezza dei dati personali è un aspetto del generale diritto della personalità che gode di tutela costituzionale. La violazione del diritto alla riservatezza, in quanto tocca un diritto soggettivo può essere fatta valere dal soggetto leso davanti al giudice ordinario: in questo senso l'art. 152 del d.lgs. 196 del 2003 dispone che tutte le controversie che riguardano comunque l'applicazione del Codice della Privacy sono di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria. Poiché la competenza dell'ABF è alternativa a quella del giudice ordinario per la materia attribuita alla sua cognizione, colui che subisce la violazione della sua privacy può invocare la tutela sia davanti al giudice ordinario, sia davanti all'ABF quando la violazione avvenga nell'ambito di un rapporto con un intermediario finanziario e la domanda si limiti al risarcimento del danno.

Passando all'esame del merito, va premesso che la vicenda oggetto di questo procedimento riguarda un'operazione di factoring che consiste in un finanziamento ad un imprenditore il quale cede propri crediti all'intermediario il quale li contabilizza e li incassa, anticipandone eventualmente il ricavo contro il pagamento di una commissione di incasso sull'ammontare dei crediti ceduti ed un interesse sulle anticipazioni effettuate.

Tra gli obblighi del cedente vi è quello di consegnare all'intermediario i documenti probatori dei crediti che sono in suo possesso, di comunicargli tutte le notizie che possano modificare la valutazione dei rischi assunti e la solvibilità dei debitori ceduti, nonché, di regola, l'obbligo di notificare ai debitori ceduti l'avvenuta cessione: notifica che viene effettuata normalmente mediante lettera raccomandata.

Nel caso in esame la notifica della avvenuta cessione del credito è stata effettuata dal cessionario il quale ne aveva assunto l'onere, ma egli, anziché limitarsi a comunicare ai debitori l'avvenuta cessione, ha trasmesso l'intera documentazione ricevuta dalla cedente e, quindi, non solo i dati relativi alla esposizione debitoria della società cedente, alla percentuale degli insoluti subiti, alla loro incidenza percentuale sul fido concesso ed all'ammontare di detto fido, ma anche i dati riservati relativi ai debitori ceduti, consistenti nella indicazione delle condizioni (diverse) di pagamento accordate dal cedente ai vari debitori e nella valutazione della puntualità nei pagamenti di ciascuno dei debitori ceduti. Inoltre si è avvalso, per la comunicazione dell'avvenuta cessione, del servizio dell'ufficiale



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

giudiziario – che è il modo più formale di effettuare la notifica tra quelli comunemente utilizzati – provocando il risentimento dei debitori ceduti nei confronti del cedente, al punto tale che alcuno di essi ha addirittura preannunciato l'interruzione dei rapporti commerciali con la società ricorrente.

Appare evidente che l'anomalo comportamento dell'intermediario ha violato l'obbligo di trattare i dati relativi al cedente ed ai debitori ceduti in modo lecito e corretto, eccedendo dalla finalità per la quale gli erano stati comunicati. Egli è perciò obbligato a risarcire alla società ricorrente non soltanto il danno derivato dalla divulgazione dei suoi dati riservati, ma anche quello consistente nel discredito presso i suoi clienti, risentiti perché i loro dati riservatamente comunicati all'intermediario erano stati da questi propalati.

Rimane da valutare l'eccezione dell'intermediario che sostiene la mancanza di prova del danno subito dalla società ricorrente. A questo riguardo va evidenziato che una prova, sia pur parziale, del danno patrimoniale subito è stata fornita dalla ricorrente con la produzione di una lettera di un cliente che lamentava la diffusione arbitraria ed illegittima di valutazione della sua situazione finanziaria, e preannunciava la interruzione dei rapporti commerciali con la ricorrente.

La prova del danno non patrimoniale all'immagine ed alla correttezza commerciale della ricorrente è invece, ritenuta implicita dal d.lgs. n. 196/2003 sul diritto alla riservatezza, il quale stabilisce che questo danno è risarcibile nei casi di violazione dell'art. 11 ed in particolare quando – come nella fattispecie in esame - i dati disponibili sono trattati mediante comunicazione in modo non pertinente ed eccedente rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti.

Rimane la questione della prova del quantum che incombe alla società istante. A questo riguardo la società ricorrente, per quanto riguarda il danno patrimoniale ha dimostrato che qualche impresa sua cliente ha reagito decisamente alla divulgazione di dati che la riguardano ed ha deciso di rompere i rapporti commerciali, ma poiché sia il danno patrimoniale che quello non patrimoniale, per la peculiarità della fattispecie, pur sussistendo non possono essere provati nel loro preciso ammontare, entrambi debbono essere liquidati con valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod.civ., nella misura complessiva di € 15.000,00.

P. Q. M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario risarcisca alla ricorrente la somma di € 15.000,00, equitativamente determinata.

Il Collegio dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO